

Parti

Ricorrente: Avv. Alessandro Salvoni

Convenuta: Anna Maria Fiermonte

Dispositivo

L'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'articolo 45 del medesimo regolamento.

(¹) GU C 285 del 13.8.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di AH, PB, CX, KM, PH

(Causa C-377/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4, paragrafo 1 – Presunzione d'innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l'autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l'identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48]

(2019/C 383/29)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nel procedimento penale principale

AH, PB, CX, KM, PH

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel quale l'imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che dev'essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato in questione non soltanto tale imputato, ma anche altre persone imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza e sono sottoposte a un

procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell'imputato che ha concluso l'accordo e, dall'altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Polonia) – Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.

(Causa C-383/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto)

(2019/C 383/30)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lexitor Sp. z o.o.

Convenute: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.

Dispositivo

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.